

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO 2012, N. 7002: gli inerti da demolizione di edifici o da scavi di manti stradali sono rifiuti speciali.**

*« ...gli inerti provenienti da demolizioni di edifici (...) o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento. ».*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Udienza Pubblica  
del 25.1.2012

Dott. Saverio Felice	Mannino	Presidente
Dott. Ciro	Petti	Consigliere
Dott. Alfredo Maria	Lombardi	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Giulio	Sarno	Consigliere

Sentenza

N. 245

Registro Generale  
N.33430/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Frateschi Gabriele nato il 18.5.1982

avverso la sentenza del 26.10.2010  
del Tribunale di Lucca

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr. Giuseppe Volpe, che ha  
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

OSSERVA

1) Con sentenza del 26.10.2010 il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, condannava Frateschi Gabriele alla pena di euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 192 e 256 commi 1 e 2 D.L.vo n.152/2006 perchè, in qualità di amministratore unico della "Sesto Costruzioni srl" e direttore di cantiere, abbandonava e depositava, in modo incontrollato, rifiuti, in particolare nei pressi di via Letizia e SS 12 Abetone Brennero sulla particella 486 al foglio 99, a pochi metri dalla sponda del torrente Lima, scaricava e faceva scaricare più volte materiale inerte proveniente dalla demolizione e ristrutturazione di fabbricati allo scopo di realizzare un parcheggio, depositando complessivamente circa 88 metri cubi di materiale".

Rilevava il Tribunale che il fatto era sostanzialmente pacifico, essendo stato accertato dall'agente di P.G. Canudu che nel piazzale oltre la strada veniva scaricato materiale proveniente dal cantiere dove venivano effettuati lavori di ristrutturazione, ed avendo lo stesso imputato ed il teste Cenuddu, operaio addetto a guidare il camion, riconosciuto l'effettuazione dello scarico.

La tesi difensiva del deposito temporaneo, secondo il Tribunale, non poteva essere riconosciuta perchè contraddetta dalla testimonianza Canudu (era stato accertato infatti che solo parte dei rifiuti depositati venivano destinati allo smaltimento, mentre altra parte del materiale rimaneva sul posto per stabilizzare e ampliare il piazzale).

2) Ricorre per cassazione Frateschi Gabriele, a mezzo del difensore, per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

A norma dell'art.183 lett. m) n.3 D.L.vo 152/2006 (ora art.183 lett.bb n.2 D.L.g cit) i rifiuti non pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, con, a scelta del produttore, "cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo non superi i 20 metri cubi, il deposito non può avere durata superiore ad un anno". Pacificamente la scelta delle modalità di smaltimento è rimessa alla insindacabile scelta del produttore ed il Frateschi, come emerge dalle sue dichiarazioni e dai formulari prodotti (sono stati eseguiti ben 25 trasporti tra il 25.8.2008 ed il 13.12.2009), ha optato per lo smaltimento trimestrale.

La motivazione della sentenza impugnata è, pertanto, manifestamente illogica nella parte in cui evidenzia l'aumento di rifiuti tra il 26.1.2009 ed il 5.2.2009 (essendo stati detti rifiuti smaltiti nel termine di legge con una pluralità di trasporti) e nella parte in cui ritiene indice di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti la previa selezione di materiali inerti (tale circostanza è piuttosto indizio di deposito controllato ed omogeneo). Per di più il deposito temporaneo è avvenuto regolarmente in un'area adiacente dove venivano svolti i lavori di esclusiva pertinenza del cantiere, come stabilito più volte dalla giurisprudenza di legittimità.

Prive di pregio sono le considerazioni in ordine all'avvenuto compattamento (circostanza che dimostra piuttosto una gestione controllata del materiale di risulta).

Peraltro è dubbio che possano considerarsi rifiuti materiali inerti derivanti dalla demolizione di un manufatto e destinati ad un riutilizzo sul posto senza necessità di un preventivo trattamento.

3) Il ricorso è inammissibile perché vengono proposte doglianze infondate e attinenti al merito della decisione impugnata.

3.1) Questa Corte ha, invero, più volte affermato che in tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dal D.L.vo n.22 del 1997, art.6 lett.m) per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori dalla sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.21024 del 25.2.2004 -Eoli). Anche, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 152/2006, pur riconoscendosi che, al fine di qualificare il deposito quale temporaneo, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purchè la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi" (cfr. Cass.pen. Sez.3 30.11.2006 n.39544; Cass.sez.3 19.4.2007 n.15997), si è ritenuto che deve, comunque, trattarsi di un raggruppamento temporaneo effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, nel rispetto delle condizioni fissate dall'art.183 D.L.vo 152/06 e nel rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva (cfr. Cass.pen.sez.3 30.11.2006 n.39544 cit.).

3.2) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E' necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle risultanze processuali siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass.pen.sez.1 RV214567).

3.2.1) La Corte territoriale, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale, ha valutato compiutamente il materiale probatorio ed ha escluso che ci si trovasse in presenza di un deposito temporaneo.

Ha infatti evidenziato che, mentre una parte dei rifiuti proveniente dal cantiere veniva effettivamente smaltita, "un'altra parte rimaneva sul piazzale e lì rimaneva per



stabilizzare e ampliare il piazzale stesso". Tale assunto risulta argomentato e fondato su precise circostanze fattuali (ricavabili dalla testimonianza dell'ass.Canudu e dai rilievi fotografici): "... nella zona in piano il materiale" è stato compattato (foto nn.3,48), "mentre in quella degradante verso l'alveo del torrente erano state poste delle strisce di blocchi per contenere il ricarico degli inerti e quindi rafforzare la base del terrapieno".

3.2.2) Non può, poi, essere revocato in dubbio che gli inerti provenienti da demolizioni debbono considerarsi "Rifiuti".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall'art.7 comma 3 lett.b) del decreto Ronchi e vanno distinti dai rifiuti provenienti da attività di scavo. Questi ultimi, ossia i rifiuti provenienti dalle attività di scavo, erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabilite con l'art.1 comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001 n.443, che interpretava autenticamente sia il comma 3 lett.b) dell'art.7 del decreto Ronchi, che l'art.8 lett.f) bis del menzionato decreto, lettera inserita con l'art.10 comma 1 legge 23 marzo 2001 n.93. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n.156 del 2006 (cfr.Cass.pen.sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliarioli).

Pertanto gli inerti provenienti da demolizioni di edifici (come nel caso di specie) o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento.

3.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2012

Il Consigliere est.

Il Presidente

